

## STATUTO

"C.F.R. SPA - COMPAGNIA FINANZIARIA REGGIANA"

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA A.B. NOBEL 19

Codice fiscale: 01329040354

Numero Rea: RE - 177196

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2005 - Statuto completo; da pag 2 a 16

## **STATUTO SOCIALE DI CFR SPA**

### **Articolo 1 Denominazione**

1. La società è denominata: C.F.R. SPA - Compagnia Finanziaria Reggiana

### **Articolo 2 Sede**

2. La società ha sede in Reggio Emilia.

### **Articolo 3 Oggetto**

3. La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico nelle forme sotto elencate:

- a) attività di finanziamento sotto qualsiasi forma ai sensi e nei modi consentiti dalla vigente normativa, compreso l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti d'impresa, con l'esclusione però dell'attività di rilascio di garanzie;
- b) assunzione di partecipazioni, e cioè acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; tale attività può essere finalizzata anche all'alienazione delle partecipazioni e può consistere, nel periodo di detenzione, in interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio;
- c) attività di prestazione di servizi di pagamento, esercitata mediante incasso e trasferimento di fondi, trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti effettuati con qualunque modalità, compensazione di debiti e crediti.
- d) attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie limitatamente alle ipotesi previste al 3° comma dell'art 1 bis del Decreto Ministero del Tesoro 2 aprile 1999 e successive modificazioni.

**3.1** La società può svolgere attività strumentali rispetto a quelle sopra elencate, fra le quali si elencano, a puro titolo esemplificativo:

- a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- b) gestione di immobili ad uso funzionale;
- c) gestione di servizi informatici e di elaborazione dati
- d) formazione ed addestramento del personale.

**3.2** La società può inoltre svolgere attività connesse, qualora le medesime consentano di sviluppare l'attività finanziaria esercitata.

**3.3.** La società può raccogliere risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa e a condizione che la raccolta non venga attuata tramite strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

**3.4** La società può raccogliere risparmio presso il pubblico ai sensi e con le limitazioni della vigente normativa, tramite l'emissione di

obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento e strumenti finanziari.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100

#### **Articolo 5**

##### **Domicilio**

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 6**

##### **Capitale e azioni**

6. Il capitale sociale è di euro 600.000,00 (seicentomila/00) ed è diviso in numero 600.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

#### **Articolo 7**

##### **Obbligazioni**

7.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

7.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 28 del presente statuto.

#### **Articolo 8**

##### **Patrimoni destinati**

8.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

8.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 36 del presente statuto.

#### **Articolo 9**

##### **Finanziamenti**

9. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 10**

##### **Trasferimento delle azioni**

10. Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### **Articolo 11**

##### **Recesso**

11.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in

caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

**11.2** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

**11.3** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**11.4** Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

**11.5** Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

## **Articolo 12**

### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

**12.** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

## **Articolo 13**

### **Competenze dell'assemblea ordinaria**

**13.1** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

**13.2** Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- a. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- b. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

#### **Articolo 14**

##### **Competenze dell'assemblea straordinaria**

**14.1** Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 30.2 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, 5° comma, del codice civile;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

**14.2** L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea di cui all'articolo 30.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### **Articolo 15**

##### **Convocazione dell'assemblea**

**15.1** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

**15.2** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

**15.3** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale

**15.4** L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

**15.5** L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro e ricevuto dai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, e di ciò risulti prova. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata con avviso

di ricevimento purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purchè risulti prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione ai numeri ed agli indirizzi (preventivamente comunicati alla società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza busta) e risultanti dai libri sociali, almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

#### **Articolo 16**

##### **Assemblee di seconda e ulteriore convocazione**

**16.1** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

**16.2** L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### **Articolo 17**

##### **Assemblea totalitaria**

**17.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

**17.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 18**

##### **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

**18.1** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**18.2** L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

**18.3** L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

#### **Articolo 19**

##### **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

**19.1** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale

**19.2** In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino

almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

**19.3** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

## **Articolo 20**

### **Norme per il computo dei quorum**

**20.1** Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

**20.2** Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

**20.3** Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

**20.4** La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

**20.5** Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

## **Articolo 21**

### **Rinvio dell'assemblea**

**21.** I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque



giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 22**

##### **Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare**

**22.1** I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (od i certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

**22.2** Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

**22.3** I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

#### **Articolo 23**

##### **Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

**23.1** Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

**23.2** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**23.3** Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

**23.4** La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

**23.5** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

**23.6** Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

#### **Articolo 24**

##### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

**24.1** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**24.2** L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**24.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**24.4** Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il

presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

**24.5** Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

**24.6** Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 25**

##### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

**25.** L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

#### **Articolo 26**

##### **Modalità di voto**

**26.** Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### **Articolo 27**

##### **Annullamento delle deliberazioni assembleari**

**27.** L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### **Articolo 28**

##### **Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

**28.1** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

**28.2** Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio

- nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale

#### **Articolo 29**

##### **Divieto di concorrenza**

**29.** Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

#### **Articolo 30**

##### **Composizione dell'organo amministrativo**

**30.** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

#### **Articolo 31**

##### **Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

**31.1** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

**31.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**31.3.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

**31.4** Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti

**31.5** Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**31.6** Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

**31.7** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

#### **Articolo 32**

##### **Presidente del consiglio di amministrazione**

**32.1** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

**32.2** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**32.3** Il consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

### **Articolo 33** **Organi delegati**

**33.1** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

**33.2** Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

**33.3** Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**33.4** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

**33.5** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**33.6** L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

### **Articolo 34**

#### **Delibere del consiglio di amministrazione**

**34.1** Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

**34.2** La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

**34.3** Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

**34.4** Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

**34.5** Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui

all'articolo 26 del presente statuto.

**34.6** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

**34.7** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

**34.8** Il voto non può essere dato per rappresentanza.

### **Articolo 35**

#### **Rappresentanza sociale**

**35.1** La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

**35.2** L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

**35.3** La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

### **Articolo 36**

#### **Remunerazione degli amministratori**

**36.1** Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso eventualmente determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

**36.2** La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

**36.3** L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### **Articolo 37**

#### **Collegio sindacale**

**37.1** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

**37.2** L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

**37.3** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. e, qualora esercitino il controllo contabile, di cui all'art. 2409-bis, 3° comma. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione

con il sindaco supplente più anziano.

**37.4** I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**37.5** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

**37.6** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26.1 del presente statuto.

### **Articolo 38**

#### **Il revisore contabile**

**38.1** Il revisore o la società eventualmente incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale.

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

**38.2** L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

**38.3** L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

**38.4** Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

**38.5** I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

### **Articolo 39**

#### **Bilancio e utili**

**39.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**39.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

## **Articolo 40**

### **Scioglimento e liquidazione**

**40.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

**40.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

**40.3** L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

## **Articolo 41**

### **Clausola compromissoria**

**41.1** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

**41.2** Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

**41.3** Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

**41.4** Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

**41.5** Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle

promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**Articolo 42**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso rinvio e riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di Società per Azioni.

Firmato:

Ilio Patacini

Maria Carmen Costabile Notaio  
segue sigillo

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.

“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA AUTORIZZATA CON DECRETO N. 10/E DEL 15/02/2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI REGGIO EMILIA”